



N. 15.

**Legge contenente provvedimenti sui cereali. (1).**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta delli 24 Giugno 1948:*

**Art. 1.**

Il frumento fino dal momento della separazione e nella totale consistenza in granella, è vincolato, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto, alle esigenze generali della alimentazione, cui non può essere sottratto, salvo le eccezioni stabilite dall'articolo seguente.

**Art. 2.**

Sono esenti dal vincolo di cui al precedente articolo i prodotti destinati al consumo familiare dei produttori e dei coltivatori agricoli nonchè alla semina e alla alimentazione del bestiame e del pollame.

La provvista del grano è fissata per la famiglia padronale in quintali 2,10 per ciascuna delle persone conviventi e per la famiglia del colono o coltivatore diretto in quintali 2,50 per ciascuna di dette persone.

Per tutti gli addetti a lavori pesanti la razione giornaliera è fissata in grammi 500 di grano o pane; per tutti coloro che non sono addetti a lavori pesanti la razione è di grammi 400.

Verrà corrisposta ai non produttori una razione mensile di pasta di Kg. 3.

**Art. 3.**

E' consentito - con l'autorizzazione scritta dell'Ispettore di Polizia Urbana - di cambiare il prodotto trattenuto per la semina con prodotti selezionati di seme.

Le quantità lasciate a disposizione dei produttori per il fabbisogno familiare, per l'alimentazione del bestiame e per le semine non possono formare oggetto di atti di compravendita.

Le eventuali eccedenze ai bisogni indicati nell'art. 2 devono essere consegnate all'ammasso.

**Art. 4.**

Entro il 31 agosto i proprietari o possessori o detentori di grano devono denunciare per iscritto all'Ispettore di Polizia Urbana:

a) la quantità del nuovo raccolto e quella eventualmente ancora

posseduta dei raccolti degli anni passati;

b) la quantità necessaria per la semente;

c) il luogo in cui i prodotti sono conservati;

d) il numero e la quantità del bestiame per cui v'è diritto alle detrazioni di cui all'art. 2 e il luogo in cui è custodito.

Chi importa cereali, per qualsiasi motivo, nella Repubblica, dovrà darne avviso preventivo, o almeno entro le ventiquattro ore dalla introduzione, all'Ispettore di Polizia Urbana.

#### **Art. 5.**

Il frumento vincolato - fatta eccezione per le detrazioni autorizzate dall'art. 2 - deve essere consegnato e venduto al Forno - Molino - Silo della Società Unione e Mutuo Soccorso Maschile che corrisponderà, il prezzo di requisizione di L.6.250 al quintale.

La consegna del grano deve essere fatta entro il 20 settembre 1948.

#### **Art. 6.**

Restano ferme le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 27 giugno 1942(\*), n. 20.

I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti tra ammassati da una parte e Forno - Molino - Silo dall'altra, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

#### **Art. 7.**

La presente legge entra in vigore subito.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Giugno 1948 (1647 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Arnaldo Para - Giuseppe Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.

(\*) Errata corrige redazionale:

Il Bollettino Ufficiale all'art. 6 reca "...della Legge 27 giugno 1948, n. 20." anzichè "... della Legge 27 giugno 1942, n. 20."